

Proponente: 33.A
Proposta: 2019/403
del 26/07/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 782
del 30/07/2019

**GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SISTEMI INFORMATIVI**

Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FORNITURA DI LICENZE KASPERSKY FOR STORAGE CON
VALIDITA' TRIENNALE – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE RDO SUL MEPA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- la deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – risorse finanziarie e la deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 che ha approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e i relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 8/4/2019, con cui è stata approvata la "Variazione al bilancio 2019-2021, al D.U.P. e ai relativi allegati";
- il provvedimento P.G. 135704 del 10/07/2019 con il quale il Sindaco ha attribuito, dal 15/07/2019 al 31/12/2019, incarico dirigenziale ad interim alla Dott.ssa Lorenza Benedetti, incarico conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il provvedimento PG 128637 dell'11/10/2018 con il quale il Sindaco ha designato la Dr.ssa Benedetti Coordinatore del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016.

Visti:

- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare art. 36 co. 2 lett. a;
- l'art. 31 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti"
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- la deliberazione G.C. n. 33 del 01.03.2018, relativa a "Aggiornamento misure di gestione e contrasto del rischio corruttivo – Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2018-2020";
- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Premesso che:

- con determinazioni dirigenziali 2019/107 e 2019/371 sono stati acquistati dalla società in house LEPIDA Scpa i moduli del sw Kaspersky comprensivi dei Servizi End Point Protection per 1700 Postazioni di lavoro e server fisic e 20 macchine virtuali, necessari a garantire la protezione antivirus, antimalware, ecc, e in sostituzione del precedente sw antivirus non più efficiente:

- il servizio offerto da Lepida è comprensivo dell'installazione del sw antivirus sui pc desktop e portatili, server fisici e virtuali, e ne garantisce la protezione, ad eccezione dell'eventualità in cui l'agente malevolo sia contenuto in un file che non viene elaborato né dalla postazione client né dal server (ad esempio allegati contenuti in PEC e memorizzati sullo storage tramite applicazioni come Jente Atti e protocollo). In questi casi l'antivirus Endpoint non è in grado di intercettare l'agente;
- tutti i maggiori produttori di soluzioni per la sicurezza, prevedono apposite suite per la protezione dell'endpoint e altri prodotti che installati su un server a loro dedicato, tramite protocollo CAVA, dialogano direttamente con lo storage per intercettare elementi malevoli, indipendentemente dal sistema che sta cercando di memorizzarli;
- si tratta di soluzioni differenti che, spesso, come nel caso di Kaspersky hanno modalità di licenziamento diverse tra la parte endpoint - legata al numero di endpoint da proteggere - e la parte NAS legata al massimo di utenti contemporanei che accedono al NAS.

Dato atto che:

- per la parte NAS l'ente utilizza il software SYMANTEC PROTECTION ENGINE FOR NAS;
- dagli ultimi test tecnici effettuati è stato riscontrato che alcuni agenti malevoli non venivano intercettati dal modulo NAS di Symantec;
- dopo aver testato l'efficacia, acquisito e distribuito con successo il modulo antivirus per endpoint di Kaspersky, è stato deciso di iniziare un periodo di test del modulo NAS di Kaspersky;
- i test effettuati hanno dato risultati positivi e pertanto si è valutato utile e opportuno acquisirlo definitivamente con un periodo di copertura triennale analogo a quello della parte endpoint;

Considerato che:

- il sw oggetto della fornitura rientra nella categoria dei sw necessari alla protezione antivirus, antimalware ecc. ma, a differenza dei moduli Kaspersky offerti all'interno dei servizi Lepida come Endpoint protection, permette di intercettare virus ed altri agenti malevoli che potrebbero essere memorizzati direttamente sullo storage NAS senza transitare da un endpoint, sia esso un client o un server;
- nella scelta si sono anche valutati i seguenti aspetti:
 - il costo della parte NAS di Kaspersky equivale a quello della stessa componente di Symantec pur essendo più efficiente
 - l'uniformità di produttore per la parte NAS e la parte endpoint ottimizza la gestione interna potendo usufruire degli stessi canali per il supporto per entrambe le componenti
- la componente Kasperky for storage non rientra nei servizi a listino di Lepida;
- trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Ravvisata pertanto l'esigenza di attivare le procedure necessarie per affidare la fornitura di Licenze Kasperky Security for Storage con copertura triennale nella descrizione, quantità e condizioni contrattuali dettagliati nel capitolato, parte integrante del presente atto quale **allegato A**);

Richiamato, l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio dell'affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che:

- alla data del presente atto non sono attive convenzioni Consip o Intercent-ER di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 che siano comparabili con quanto previsto con la presente procedura di approvvigionamento;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con il personale comunale in quanto trattasi di mera fornitura; non è pertanto necessario redigere il DUVRI e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero);
- si procederà all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) nel momento di attivazione della trattativa, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010;
- il documento DURC sarà recepito in atti al momento della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002, e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di CONSIP, in conformità all'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e al vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti",
- il responsabile del procedimento (RUP) è la Dott. ssa Lorenza Benedetti, dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi;

Ritenuto:

- di procedere all'affidamento in questione, mediante richiesta di offerta a tutti gli operatori economici iscritti al MEPA di Consip, al bando "Beni" categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" – CPV 48760000-3, per addivenire all'affidamento della fornitura di Licenze Kasperky Security for Storage con copertura triennale;
- di determinare il valore a base d'asta in € 7.200,00 (iva esclusa);
- di approvare contestualmente il capitolato **allegato A)** quale parte integrante del presente atto, contenente le condizioni contrattuali regolanti la trattativa che si andrà ad esperire;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di attivare procedura negoziata tramite l'attivazione di una RdO aperta a tutte le ditte iscritte al Bando al bando "Beni" categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" – CPV 48760000-3, per addivenire

all'affidamento della fornitura di Licenze Kasperky Security for Storage con copertura triennale, dando atto che trattasi di nuove licenze software e pertanto non vii è un fornitore uscente;

3. di determinare il valore a base d'asta in € 7.200,00 (iva esclusa) e di approvare contestualmente il capitolato **allegato A**) quale parte integrante del presente atto, contenente le condizioni contrattuali regolanti la trattativa che si andrà ad esperire;
4. di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 del 5.3.2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto, non sussistono rischi di interferenza con il personale comunale in quanto trattasi di attività di natura intellettuale; non è pertanto necessario redigere il **DUVRI** e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero);
5. di impegnare la spesa complessiva presunta di **€ 8.784,00 (iva compresa)** con imputazione alla Missione: 01; Programma: 08; Titolo: 2 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014: 2.02.03.02.001 "Sviluppo software e manutenzione evolutiva" del Bilancio 2019-2021 al **capitolo n. 40801** denominato "Procedure gestionali e applicativi software, informatizzazione sistemi e nuove reti", finanziato con risorse proprie di competenza 2019 (alienazione titoli azionari accertati in competenza esercizio 2019), codice prodotto-progetto 2019_PD_3304), centro di costo 0107;
6. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000;
7. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Benedetti